



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N. 24/2017

Impianto di mitilicoltura

Soc. Concessionaria “Sena Gallica Soc. Coop” – Senigallia (AN)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,

VISTO l'atto di rinnovo di concessione demaniale marittima n. 19515 in data 13.07.2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona – Ufficio di Senigallia al n. 1345 – Serie 3[^] - in data 01.08.2016, rilasciato dalla Regione Marche – Servizio Ambiente e Agricoltura, P.F. Caccia e Pesca, che autorizza la temporanea occupazione e l'uso della superficie marina totale di 2.000.000 metri quadri, per svolgere attività di molluschicoltura, situata nel tratto di mare antistante il Comune di Senigallia;

VISTO il foglio n. 4/27683 in data 17.12.1998 del Comando Zona Fari di Venezia;

RITENUTO necessario tutelare la sicurezza della navigazione nella zona di mare oggetto dell'attività di ricerca;

VISTI gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione Marittima nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Dalla data odierna e fino al 31.12.2020 compreso, la Società Cooperativa Sena Gallica, con sede in Senigallia (AN) in via Bonopera n. 47/49, è concessionaria di un impianto di molluschicoltura situato nel tratto di mare antistante il Comune di Senigallia (AN) e precisamente nello specchio acqueo individuato dalle seguenti coordinate:

VERTICE	Coordinate geografiche (datum WGS84)	
	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	43° 44.916' N	013° 13.966' E
B	43° 45.316' N	013° 14.466' E
C	43° 46.033' N	013° 13.333' E
D	43° 45.616' N	013° 12.850' E

Detto impianto è segnalato da numero 4 (quattro) boe di colore giallo, posizionate ai quattro vertici ed aventi le seguenti caratteristiche:

VERTICE	CARATTERISTICHE
A "Spigolo lato terra"	n. 1 boa gialla radarabile diurna, di dimensioni ridotte, sormontata da miraglio radarabile avente forma di "X" con dimensioni di cm. 70x70
B "Spigolo lato mare" E.F. 3958	n. 1 boa gialla radarabile, luminosa a lampi gialli (segnale speciale) con: - portata nominale: Mg. 5 - caratteristica luminosa: 1 + 2= P. 3 sec. - altezza della luce sul livello del mare: mt. 3 - miraglio giallo, radarabile, avente forma di "X" con dimensioni di cm. 70x70.
C "Spigolo lato mare" E.F. 3958.3	n. 1 boa gialla radarabile, luminosa a lampi gialli (segnale speciale) con: - portata nominale: Mg. 5 - caratteristica luminosa: 1 + 5= P. 6 sec. - altezza della luce sul livello del mare: mt. 3 - miraglio giallo, radarabile, avente forma di "X" con dimensioni di cm. 70x70.
D "Spigolo lato terra"	n. 1 boa gialla radarabile diurna, di dimensioni ridotte, sormontata da miraglio radarabile avente forma di "X" con dimensioni di cm. 70x70

ORDINA

Art. 1 - Interdizione specchio acqueo

Nello specchio acqueo sopra descritto è vietato il transito, l'ancoraggio, la sosta, la pesca, la balneazione, l'immersione ed ogni altra attività subacquea e di superficie non riconducibile all'esercizio e che possa creare intralcio all'impianto di mitilicoltura in premessa citato.

Art. 2 - Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità navali utilizzate, per l'esercizio dell'impianto in parola, dalla società concessionaria Sena Gallica Soc. Coop.;

Art. 3 - Obblighi del concessionario

E' fatto obbligo alla Società Cooperativa Sena Gallica di curare il perfetto funzionamento dei segnalamenti marittimi dell'impianto specificato in premessa e di segnalare tempestivamente alla Capitaneria di Porto di Ancona qualsiasi tipo di avaria che ne possa compromettere il corretto funzionamento e la sicurezza della navigazione in genere. Inoltre, il concessionario dovrà informare preventivamente la Capitaneria di Porto di Ancona della eventuale necessità di rimozione del segnale, indicandone il periodo e provvedendo alla sostituzione dello stesso secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la segnalazione alla Regione Marche-Servizio Ambiente e Agricoltura, P.F. Caccia e Pesca, per l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 47 del Codice della Navigazione.

Art. 4 – Abrogazioni

L'Ordinanza n. 01/2011 in data 18.01.2011 è abrogata.

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: Dlgs. n. 4 del 09.01.2012
- c) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo d'ufficio nonché l'inclusione alla sezione "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 12.04.2017

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA**